

Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo

*Regolamento emanato con D.R. n. 236/2013 del 27/3/2013 e ss.ii.mm.
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ELEZIONI DEI TITOLI III, IV E V

Articolo 2 (Indizione delle elezioni)

Articolo 3 (Seggi elettorali)

Articolo 4 (Obbligatorietà delle candidature e pari opportunità)

Articolo 5 (Presentatori e Rappresentanti di lista)

Articolo 6 (Propaganda elettorale)

Articolo 7 (Commissione Elettorale)

Articolo 8 (Operazioni di voto e scrutinio)

Articolo 9 (Ricorsi)

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 10 (Composizione numerica delle rappresentanze)

Articolo 11 (Elettorato attivo)

Articolo 12 (Elettorato passivo)

Articolo 13 (Presentazione delle candidature per i collegi uninominali)

Articolo 14 (Presentazione delle candidature e delle liste per la quota proporzionale)

Articolo 15 (Modalità di espressione del voto)

Articolo 16 (Proclamazione degli eletti)

Articolo 17 (Decadenza e Surrogazioni)

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

Articolo 18 (Norme per la determinazione dei rappresentanti da eleggere)

Articolo 19 (Elettorato attivo)

Articolo 20 (Elettorato passivo)

Articolo 21 (Presentazione delle candidature e delle liste – sistema proporzionale – studenti di 1° e 2° ciclo)

Articolo 22 (Presentazione delle candidature per il sistema uninominale – studenti del 3° ciclo)

Articolo 23 (Modalità di espressione del voto)

Articolo 24 (Proclamazione degli eletti)

Articolo 25 (Decadenza e Surrogazioni)

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

Articolo 26 (Composizione numerica delle rappresentanze)

Articolo 27 (Elettorato attivo)

Articolo 28 (Elettorato passivo)

Articolo 29 (Presentazione delle candidature e delle liste)

Articolo 30 (Modalità di espressione del voto)

Articolo 31 (Proclamazione degli eletti)

Articolo 32 (Decadenza, Surrogazioni e elezioni suppletive)

TITOLO VI – ALTRE RAPPRESENTANZE

Articolo 33 (Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione)

Articolo 34 (Rappresentanti nel Senato Accademico)

Articolo 35 (Rappresentanti nel Nucleo di Valutazione)

Articolo 36 (Rappresentanti nella Consulta Regionale degli Studenti)

Articolo 37 (Rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario)

Articolo 38 (Durata del mandato, decorrenza della carica e decadenza dei rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti)

Articolo 39 (*Abrogato*)

Articolo 39 bis (Rappresentanti nelle Commissioni Paritetiche)

Articolo 40 (Rappresentanti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus)

Articolo 41 (Rappresentanti nei consigli di corso di studio di III ciclo)

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 (*Abrogato*)

Articolo 43 (Durata e rinnovabilità della carica)

Articolo 44 (Abrogazioni)

Articolo 45 (Entrata in vigore)

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta disposizioni per le elezioni e le designazioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi dell'Università di Bologna, negli organi delle strutture scientifico-didattiche delle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, nella Consulta Regionale degli Studenti e nel Comitato per lo Sport Universitario.

TITOLO II - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ELEZIONI DEI TITOLI III, IV E V

Articolo 2 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato all'albo di Ateneo e reso noto con tutti i mezzi idonei, almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Tale termine si intende ordinatorio e può essere ridotto fino a trenta giorni nel caso in cui si renda necessario uniformare il procedimento elettorale locale con quello relativo al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

2. Il decreto indica l'organo per il quale sono indette le elezioni e l'elettorato di riferimento, il numero degli eligendi, le modalità di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo, la data delle

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

elezioni, l'orario di apertura e chiusura dei seggi, le modalità del voto e le modalità di esercizio della campagna elettorale.

3. Il decreto, qualora non precisi il numero dei seggi e la relativa ubicazione, indica le modalità con cui gli stessi sono resi noti almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Articolo 3 (Seggi elettorali)

1. I seggi elettorali vengono costituiti con Decreto del Rettore.
2. I seggi sono costituiti da almeno tre dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo, di cui uno assume le funzioni di presidente e uno quelle di segretario;
3. Ogni seggio opera validamente con la presenza di due componenti.

Articolo 4 (Obbligatorietà delle candidature e pari opportunità)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate secondo le modalità indicate nel decreto di indizione, in cartaceo o mediante un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità.
2. Nel caso della presentazione di liste concorrenti per l'elezione del Consiglio degli Studenti di cui al Titolo III, all'interno di ciascuna lista, salvo che non sia costituita da un unico candidato, deve essere compreso almeno un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati presenti, a pena di esclusione.
3. La presentazione delle candidature per le elezioni delle altre rappresentanze degli studenti avviene comunque nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.
4. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura individuale per ciascun organo e una sola lista per ciascun organo.
5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato è reso pubblico nei termini stabiliti dal decreto di indizione.

Articolo 5 (Presentatori e Rappresentanti di lista)

1. Nel caso di rappresentanti eletti con sistema proporzionale a liste concorrenti, ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) elettore dell'organo per il quale la lista è presentata. Lo studente presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato.
2. Il presentatore di lista può designare per ogni seggio un rappresentante di lista secondo le modalità indicate nel decreto di indizione, anche mediante un sistema informatico di identificazione controllato dall'Ateneo, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità.

Articolo 6 (Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale si conclude 24 ore prima del primo giorno delle votazioni. Il bando di indizione disciplina le modalità di esercizio della propaganda elettorale.
2. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione, comunque non oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme.

Articolo 7 (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale è unica ed è composta da un delegato del Rettore che la presiede, da un docente o ricercatore di ruolo e da due componenti del Personale Tecnico Amministrativo dell'Ateneo di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore.
3. La Commissione Elettorale ha il compito di collazionare i risultati pervenuti dai seggi e di trasmetterli al Rettore per la proclamazione.
4. La Commissione ha altresì il compito di decidere sui rilievi sottoposti al suo esame, di esprimere parere su ogni questione di procedura e di decidere in merito ai ricorsi di cui al presente regolamento.

Articolo 8 (Operazioni di voto e scrutinio)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. L'elettore è ammesso a votare previa identificazione presso il seggio elettorale.
3. Il decreto di indizione disciplina le modalità di espressione del voto per ciascuna elezione.
4. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti nel seggio e nelle sue immediate adiacenze sono ammessi a esercitare il diritto di voto.
5. Durante le operazioni di voto possono accedere ai seggi soltanto gli iscritti agli stessi, i componenti della Commissione Elettorale, i rappresentanti di lista autorizzati e il personale universitario autorizzato.
6. Le operazioni di scrutinio, effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - a) elezione dei rappresentanti per la costituzione del Consiglio degli Studenti quota uninominale;
 - b) elezione dei rappresentanti per la costituzione del Consiglio degli Studenti quota proporzionale;
 - b *bis*) elezione dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio degli Studenti;
 - c) elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento (di primo e secondo ciclo e successivamente di terzo ciclo);
 - d) elezione dei rappresentanti nei Consigli dei Corsi di Studio.
8. In caso di concomitanza delle elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo con le elezioni delle rappresentanze studentesche nazionali, le operazioni di scrutinio inizieranno con riferimento all'organo nazionale.
9. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide l'attribuzione. Ogni altro componente di seggio, nonché i rappresentanti di lista con riferimento alle sole elezioni per cui sono rappresentanti possono fare opposizione formulando rilievo scritto e facendolo constare a verbale; in merito decide la Commissione Elettorale.
10. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati da ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale.

Articolo 9 (Ricorsi)

1. Contro i risultati delle votazioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro sette giorni dalla pubblicazione del Decreto di proclamazione dei medesimi risultati nel Bollettino Ufficiale d'Ateneo; la Commissione Elettorale decide motivatamente in via definitiva nei successivi cinque giorni.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Articolo 10 (Composizione numerica delle rappresentanze)

1. Il Consiglio degli Studenti si compone di 33 membri, ciascuno dei quali rappresenta l'intera comunità studentesca, così ripartiti:
 - a) n. 12 eletti con candidature individuali in un collegio unico di Ateneo, tra gli iscritti ai corsi del primo e secondo ciclo e Scuole di specializzazione;
 - b) n. 19 eletti tra gli iscritti ai corsi del primo e secondo ciclo e Scuole di specializzazione con candidature ufficiali, presentate mediante liste fra loro concorrenti, in 5 circoscrizioni corrispondenti alle 5 Aree scientifico-disciplinari per l'elezione del Senato Accademico, di cui all'art. 6, comma 6 dello Statuto di Ateneo;
 - c) n. 2 studenti eletti tra gli iscritti a corsi di dottorato di ricerca con candidature individuali in un collegio unico di Ateneo.
2. Il numero dei Consiglieri eleggibili per ogni circoscrizione è così determinato:
 - a) n. 1 consigliere per ciascuna delle 5 circoscrizioni di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo;
 - b) n. 14 consiglieri in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti ai Corsi di studio riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole circoscrizioni di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo. Tale numero è determinato, in prima battuta, attribuendo a ciascuna circoscrizione il numero di rappresentanti corrispondente al valore numerico derivante dalla proporzione tra il totale degli iscritti all'Ateneo e gli iscritti a ciascuna Circoscrizione, arrotondato per difetto. Gli eventuali rappresentanti non attribuiti in prima battuta sono assegnati alla Circoscrizione con la cifra decimale più alta e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti, di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo il numero degli studenti di riferimento è quello degli iscritti all'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

Articolo 11 (Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per le componenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 10 del presente regolamento tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per ciascuna Circoscrizione relativa alle componenti di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 10 del presente regolamento tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e Scuole di Specializzazione riferiti ai Dipartimenti della medesima Circoscrizione che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo per le componenti di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 10 del presente regolamento tutti i dottorandi che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna.

Articolo 12 (Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per le componenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 10 del presente regolamento tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e Scuole di specializzazione che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso all'Università di Bologna.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. Hanno diritto all'elettorato passivo per ciascuna Circostrizione relativa alle componenti di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 10 del presente regolamento tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e Scuole di specializzazione riferibili alla medesima Circostrizione che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso all'Università di Bologna.

3. Hanno diritto all'elettorato passivo per la componente di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 10 del presente regolamento tutti i dottorandi di ricerca che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna.

Articolo 13 (Presentazione delle candidature per i collegi uninominali)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli fini dell'elezione dei 12 rappresentanti eletti tra gli studenti del primo e secondo ciclo e Scuole di specializzazione con candidature individuali e dei 2 rappresentanti dei dottorandi di ricerca, di cui all'art. 10 comma 1 lettere a) e c) del presente regolamento.

2. Per i rappresentanti della componente di cui all'art.10, comma 1 lettera a) del presente regolamento le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno trenta elettori sono presentate con sistema informatico o in modalità cartacea, secondo modalità definite nel decreto di indizione e in ogni caso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. È consentito che una candidatura sia sostenuta fino a un massimo di 50 elettori.

2 *bis*. Per i rappresentanti della componente di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del presente regolamento le candidature, sostenute a pena di nullità da almeno 5 elettori, possono essere presentate con sistema informatico o in modalità cartacea, secondo modalità definite nel decreto di indizione e in ogni caso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. È consentito che una candidatura sia sostenuta fino a un massimo di 10 elettori.

3. Ogni elettore può sostenere una sola candidatura individuale, riferita al collegio elettorale al quale appartiene.

4. Il sostegno della candidatura indica il cognome, il nome, il Corso di Studio di appartenenza e il numero di matricola universitaria del sostenitore.

5. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato, viene reso pubblico con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di indizione.

6. È possibile riportare a stampa sulla scheda elettorale il cognome, il nome e l'eventuale soprannome dei candidati quando le candidature individuali presentate non siano superiori a trenta.

Articolo 14 (Presentazione delle candidature e delle liste per la quota proporzionale)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli fini dell'elezione dei 19 rappresentanti eletti tra gli studenti del primo e secondo ciclo e Scuole di specializzazione con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti per la componente di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) del presente regolamento.

2. Possono presentare liste ufficiali per una Circostrizione gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo e Scuole di specializzazione riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole Circostrizioni.

3. Entro la scadenza fissata nel decreto di indizione, tramite la procedura ivi stabilita, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità possono essere presentate liste di candidati contenenti:

a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

lista stessa;

- b) il nominativo dello studente proponente accompagnato dal recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) un numero di candidature non superiore a 20;
 - d) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - e) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
4. Il presentatore di lista, i candidati e i sostenitori formalizzano la propria iscrizione entro il termine di raccolta delle sottoscrizioni.
5. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per una circoscrizione è sostenuta, a pena nullità della stessa, da almeno 20 elettori iscritti a corsi riferiti ai Dipartimenti ricompresi nelle singole Circoscrizioni. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 40 elettori.
6. Le liste elettorali, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato, sono rese pubbliche con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di indizione.
7. All'interno di ciascuna lista, salvo che non sia costituita da un unico candidato, deve essere compreso almeno un candidato di genere diverso da quello degli altri candidati presenti, a pena di esclusione.

Articolo 15 (Modalità di espressione del voto)

1. Per l'elezione con sistema maggioritario uninominale di cui all'art. 10 comma 1 lettere a) e c) del presente regolamento ciascun elettore esprime un solo voto di preferenza; eventuali nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda.
2. Per le elezioni con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) del presente regolamento ciascun elettore esprime un solo voto di lista e massimo due voti di preferenza all'interno della stessa lista prescelta. Eventuali nominativi in eccedenza rendono nulle tutte le preferenze
3. Non è ammessa l'espressione di preferenze per candidati non appartenenti alla lista prescelta, a pena di nullità delle stesse preferenze.
4. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Articolo 16 (Proclamazione degli eletti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il Decreto di proclamazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale degli studenti di primo e secondo ciclo e Scuole di specializzazione, di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del presente regolamento, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i 12 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voto risulta eletto il più giovane di età.
3. Per la proclamazione dei 19 eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) del presente regolamento, la commissione elettorale procede come segue: per ognuna delle 5 circoscrizioni determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1,2,3,4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ognuna delle 5 circoscrizioni quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, risulta eletto il più giovane di età.

3 *bis*. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale dei dottorandi di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del presente regolamento, i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voto risulta eletto il più giovane di età.

4. Qualora fra i 33 candidati individuati in applicazione dei precedenti commi 2 e 3 e 3 bis non figurino almeno 4 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus si procede a ridefinire, fino al raggiungimento di tale numero, gli eletti nel collegio uninominale di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del presente regolamento, attribuendo la precedenza agli iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus che hanno riportato il maggior numero di voti nel collegio.

5. Qualora fra gli eletti risultanti dall'applicazione dei precedenti commi 2, 3 e 4, un medesimo candidato figuri sia fra i 12 rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale, che fra i 19 rappresentanti eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni, è proclamato eletto nel suddetto collegio uninominale, recuperando tale posto nella lista da cui proviene tale candidato.

6. Il mandato degli eletti è triennale e la carica decorre dalla data indicata nel Decreto Rettorale di costituzione del Consiglio degli Studenti.

Articolo 17 (Decadenza e Surrogazioni)

1. Gli studenti eletti nel Consiglio degli Studenti che conseguano il titolo di primo, secondo e terzo ciclo non decadono dalla carica qualora:

- a) si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento del titolo ad un altro corso di studi di primo, secondo ciclo o scuola di specializzazione dell'Ateneo, se eletti per la quota uninominale di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del presente regolamento;
- b) si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento del titolo ad un altro corso di studi di primo, secondo ciclo o scuola di specializzazione dell'Ateneo riferibile alla Circoscrizione per la quale sono stati eletti, se eletti per la quota proporzionale di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) del presente regolamento;
- c) si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento del titolo ad un altro corso di dottorato dell'Ateneo, se eletti per la quota uninominale di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del presente regolamento.

In tutti i casi, è fatta salva l'espressa rinuncia alla permanenza in carica.

2. In caso di rinuncia o di decadenza dalla carica, all'eletto subentra il primo dei non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità.

3. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita:

- a) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti nel collegio uninominale di cui all'art. 10 comma 1 lettera a) del presente regolamento, al primo candidato votato dei non eletti in possesso

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

dei requisiti di eleggibilità. In caso di parità di voto risulta eletto il candidato più giovane di età.

- b) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni di cui all'art. 10 comma 1 lettera b) del presente regolamento, al candidato votato che nella medesima lista segue in graduatoria immediatamente l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti. In caso di parità di voto risulta eletto il candidato più giovane di età.
- c) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti nel collegio uninominale di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del presente regolamento, al primo candidato votato dei non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità. In caso di parità di voto risulta eletto il candidato più giovane di età. Nel caso in cui non risulti applicabile la surrogazione, il Rettore può indire elezioni suppletive, stabilendone tempi e modalità.

4. Lo studente che subentra permane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO

Articolo 18 (Norme per la determinazione dei rappresentanti da eleggere)

1. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Dipartimento si svolgono con sistema proporzionale a liste contrapposte per il primo e secondo ciclo, con sistema uninominale per il terzo ciclo.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni determina per ciascun Consiglio di Dipartimento il numero dei rappresentanti da eleggere, conformemente alle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti di cui al D.R. n.371/2012 del 5 aprile 2012 e successive modifiche nonché delle disposizioni del regolamento di ciascun Dipartimento interessato.
3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 17 comma 2 lett. e) dello Statuto di Ateneo, la percentuale del 15% è calcolata con riferimento ai professori e ricercatori in servizio presso il Dipartimento al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione.
4. Tra i rappresentanti degli studenti il numero degli studenti del terzo ciclo è determinato nel regolamento dei singoli Dipartimenti.
5. Qualora nel regolamento del singolo dipartimento siano previsti almeno 2 rappresentanti degli studenti di terzo ciclo, in assenza di espresse previsioni nel singolo regolamento di dipartimento, la rappresentanza degli stessi, nei Dipartimenti dove sono attivati corsi di Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione deve comprendere, almeno uno studente iscritto ad un dottorato di ricerca e uno studente iscritto ad una Scuola di specializzazione. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia.
6. Per i Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia è costituito un unico collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo ciclo riferibili ai medesimi Dipartimenti; il numero degli eligendi del collegio è pari alla somma degli eligendi di primo e secondo ciclo di ciascun Dipartimento. All'esito della votazione si forma un'unica graduatoria di collegio secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 24 del presente regolamento. I candidati eletti, iscritti a corsi di primo e secondo ciclo, entro sette giorni dalla proclamazione, optano, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento dei posti, per uno dei Consigli di Dipartimento nel quale esercitare la rappresentanza. Con successivo provvedimento il Magnifico

Rettore dispone l'assegnazione dei rappresentanti nei rispettivi Consigli di Dipartimento.

Articolo 19 (Elettorato attivo)

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti di primo e secondo ciclo tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento, salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 del presente regolamento, e che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti di terzo ciclo, tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di terzo ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento e che, nell'anno in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna.

Articolo 20 (Elettorato passivo)

1. Hanno l'elettorato passivo tutti gli studenti iscritti che hanno l'elettorato attivo e che, per gli studenti di primo e secondo ciclo, risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso.

Articolo 21 (Presentazione delle candidature e delle liste – sistema proporzionale – studenti di 1° e 2° ciclo)

1. Sono ammessi a presentare liste ufficiali per il Consiglio di Dipartimento gli studenti iscritti in corso e fuori corso ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento, salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 18 del presente regolamento.

2. Entro la scadenza fissata nel decreto di indizione, tramite la procedura ivi stabilita, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità, possono essere presentate liste di candidati contenenti:

- a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista stessa;
- b) il nominativo dello studente proponente accompagnato dal recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;
- c) un numero di candidature non superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere;
- d) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
- e) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.

3. Il presentatore di lista, i candidati e i sostenitori formalizzano la propria iscrizione entro il termine di raccolta delle sottoscrizioni.

4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Dipartimento è sostenuta, a pena di nullità della stessa, da almeno 15 elettori iscritti a corsi di primo e secondo ciclo per i quali il Dipartimento risulta essere quello di riferimento e da almeno 45 elettori iscritti a corsi di primo e secondo ciclo per il collegio elettorale unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di medicina e Chirurgia. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 30 elettori; per il collegio elettorale unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia è consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 90 elettori.

5. Le liste elettorali, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato, sono rese pubbliche con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di indizione.

Articolo 22 (Presentazione delle candidature per il sistema uninominale – studenti del 3° ciclo)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli fini dell'elezione dei rappresentanti eletti

tra gli studenti del terzo ciclo con candidature individuali.

2. Le candidature possono essere presentate o con sistema informatico o in modalità cartacea, secondo modalità definite nel decreto di indizione e in ogni caso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità.

3. L'elenco delle candidature, con l'indicazione del cognome, del nome dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato, è reso pubblico con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di indizione.

Articolo 23 (Modalità di espressione del voto)

1. Per le elezioni con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti ciascun elettore esprime un solo voto di lista e massimo due voti di preferenza all'interno della stessa lista prescelta. Eventuali nominativi in eccedenza rendono nulle tutte le preferenze.

2. Per l'elezione con sistema uninominale ciascun elettore esprime un solo voto di preferenza; eventuali nominativi in eccedenza rendono nulla la scheda.

3. Non è ammessa l'espressione di preferenze per candidati non appartenenti alla lista prescelta a pena di nullità delle stesse preferenze.

4. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Articolo 24 (Proclamazione degli eletti)

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il Decreto di proclamazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale, nel rispetto in ogni caso delle riserve di cui all'art.18 commi 4 e 5 del presente regolamento, gli studenti di terzo ciclo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da attribuire; a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. Per la proclamazione degli eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti, la Commissione Elettorale procede come segue: per ciascun Dipartimento e per il collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere nel Dipartimento e nel collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento e nel collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, risulta eletto il più giovane di età.

4. Il mandato degli eletti è triennale e la carica decorre dalla data indicata nel Decreto Rettorale di proclamazione degli eletti pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo

Articolo 25 (Decadenza e Surrogazioni)

1. Gli studenti del primo e secondo ciclo eletti nei Consigli di Dipartimento che conseguono la laurea non decadono dalla carica qualora si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento del titolo ad un corso di laurea di primo o secondo ciclo prevalentemente riferibile al Dipartimento per il quale sono stati eletti, fatta salva l'espressa rinuncia alla permanenza in carica.

1 *bis*. Gli studenti del primo e secondo ciclo eletti nel collegio unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia che conseguono la laurea non decadono dalla carica di rappresentante nel Dipartimento qualora si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento della laurea ad un corso di laurea di primo o di secondo ciclo riferibile alla stessa Scuola, fatta salva l'espressa rinuncia alla permanenza in carica.

2. Gli studenti di 3° ciclo che conseguano il titolo non decadono dalla carica qualora si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento del titolo ad un altro corso di studio di 3° ciclo per il quale il Dipartimento risulta essere quello di riferimento.

3. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita:

a) nel caso tale vacanza si verifichi tra gli eletti nel collegio uninominale, al primo candidato votato dei non eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità; in caso di parità di voto risulta eletto il più giovane d'età;

b) nel caso tale vacanza si verifichi tra gli eletti mediante il sistema proporzionale a liste tra loro concorrenti, al candidato votato che nella medesima lista segue in graduatoria immediatamente l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti; in caso di parità di voto risulta eletto il più giovane d'età.

3 *bis*. Nel caso in cui non risulti applicabile la surrogazione prevista dal comma 3 lettera a) del presente articolo, il Rettore può indire elezioni suppletive, stabilendone tempi e modalità. Non si procede ad elezioni suppletive ai sensi del presente comma se tra la cessazione del rappresentante e la scadenza del mandato intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.

4. Lo studente che subentra permane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

Articolo 26 (Composizione numerica delle rappresentanze)

1. Per ciascun Consiglio di corso di laurea sono eletti tre rappresentanti degli studenti mediante un sistema proporzionale a liste contrapposte.

2. Il decreto di indizione delle elezioni riporta l'elenco dei Consigli di corso di laurea per i quali si procede alle elezioni delle rappresentanze.

Articolo 27 (Elettorato attivo)

1. Hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultino regolarmente iscritti all'Università di Bologna per uno dei corsi compresi nelle competenze del Consiglio di corso di laurea per il quale si elegge la rappresentanza.

Articolo 28 (Elettorato passivo)

1. Hanno l'elettorato passivo tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione,

risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso per uno dei corsi compresi nelle competenze del Consiglio di corso di laurea per il quale si elegge la rappresentanza.

Articolo 29 (Presentazione delle candidature e delle liste)

1. Sono ammessi a presentare liste ufficiali per il Consiglio di corso di laurea gli studenti che hanno l'elettorato attivo per il medesimo Consiglio.
2. Entro la scadenza fissata nel decreto di indizione, tramite la procedura ivi stabilita, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità possono essere presentate liste di candidati contenenti:
 - a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista stessa;
 - b) il nominativo dello studente proponente accompagnato dal recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) un numero di candidature non superiore a 6;
 - d) l'accettazione del candidato circa la candidatura proposta;
 - e) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
3. Il presentatore di lista, i candidati e i sostenitori formalizzano la propria iscrizione entro il termine di raccolta delle sottoscrizioni.
4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista per un Consiglio di corso di laurea deve essere sostenuta, pena nullità della stessa, da almeno 5 elettori. È consentito che una lista sia sostenuta fino a un massimo di 10 elettori.
5. Le liste elettorali, con l'indicazione del cognome, del nome, dell'eventuale soprannome e del Corso di studio di ciascun candidato, sono rese pubbliche con tutti i mezzi idonei entro la data indicata nel decreto di indizione.

Articolo 30 (Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore esprime un solo voto di lista e massimo due voti di preferenza all'interno della stessa lista prescelta. Eventuali nominativi in eccedenza rendono nulle tutte le preferenze.
2. Non è ammessa l'espressione di preferenze per candidati non appartenenti alla lista prescelta, a pena di nullità delle stesse preferenze.
3. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

Articolo 31 (Proclamazione degli eletti)

1. Per la proclamazione degli eletti la Commissione Elettorale procede come segue: determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato votato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e oltre sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanto

sono i suoi candidati votati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, risulta eletto il più giovane di età.

3. Il mandato degli eletti è triennale e la carica decorre dalla data indicata nel Decreto Rettorale di proclamazione eletti pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Articolo 32 (Decadenza, Surrogazioni e elezioni suppletive)

1. Gli studenti eletti nei Consigli di Corso di laurea che conseguono la laurea non decadono dalla carica qualora si iscrivano entro lo stesso anno solare del conseguimento della laurea ad un altro corso di studio presente, alla data del conseguimento della laurea, nella competenza del consiglio di corso nel quale sono stati eletti, fatta salva l'espressa rinuncia alla permanenza in carica.

2. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuita al candidato votato che nella medesima lista segue in graduatoria immediatamente l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti. In caso di parità di voto risulta eletto il più giovane d'età. Lo studente che subentra permane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

3. Nel caso in cui non risulti applicabile la surrogazione prevista dal comma 2 del presente articolo, il Rettore può indire elezioni suppletive, stabilendone tempi e modalità.

L'eletto in seguito ad elezione suppletiva resta in carica per il periodo residuo del mandato.

4. Non si procede ad elezioni suppletive ai sensi del presente articolo se tra la cessazione del rappresentante e la scadenza del mandato intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.

TITOLO VI – ALTRE RAPPRESENTANZE

Articolo 33 (Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione)

1. Nel corso della prima seduta del Consiglio degli Studenti, una volta eletto il Presidente, e ogni volta che risulti necessario per la vacanza delle cariche, il Presidente del Consiglio degli Studenti, organizzando i lavori, procede ad indire immediatamente le elezioni a scrutinio segreto per designare i due rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i Consiglieri facenti parte del Consiglio degli Studenti.

3. Hanno diritto all'elettorato passivo i Consiglieri che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.

4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature.

5. Si può procedere alla votazione solo nel caso siano candidati almeno una donna e almeno un uomo.

5 *bis*. Nel caso di elezione suppletiva di un solo componente, si può procedere alla votazione quando ci sia almeno un candidato dello stesso genere del rappresentante da sostituire.

6. Il voto è personale, libero e segreto.

7. Ogni Consigliere esprime una sola preferenza.

8. terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori effettua lo scrutinio e proclama il risultato delle elezioni.

9. Risultano eletti il candidato di genere maschile e la candidata di genere femminile che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità tra candidati dello stesso genere risulta eletto il più giovane di età.

10. Nel caso di elezione suppletiva risulta eletto il candidato del genere da sostituire che ottiene il maggior numero di preferenze; in caso di parità tra candidati dello stesso genere risulta eletto il più giovane di età.

Articolo 34 (Rappresentanti nel Senato Accademico)

1. Nel corso della prima seduta del Consiglio degli Studenti, una volta eletto il Presidente, e ogni volta che risulti necessario per la vacanza delle cariche, il Presidente del Consiglio degli Studenti, organizzando i lavori, procede ad indire immediatamente le elezioni a scrutinio segreto per designare i sei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, **di cui almeno uno appartenente al terzo ciclo**.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i Consiglieri facenti parte del Consiglio degli Studenti.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i Consiglieri che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature.
5. Si può procedere alla votazione solo nel caso siano candidati almeno una donna e almeno un uomo.
6. Il voto è personale, libero e segreto.
7. Ogni Consigliere esprime una sola preferenza.
8. terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori effettua lo scrutinio e proclama il risultato delle elezioni.
9. Risultano eletti i primi sei membri, **tra i quali almeno uno appartenente al terzo ciclo**. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Articolo 35 (Rappresentanti nel Nucleo di Valutazione)

1. Nel corso della prima seduta del Consiglio degli Studenti, una volta eletto il Presidente, e ogni volta che risulti necessario per la vacanza delle cariche, il Presidente del Consiglio degli Studenti, organizzando i lavori, procede ad indire immediatamente le elezioni a scrutinio segreto per designare un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i consiglieri facenti parte del Consiglio degli Studenti.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i consiglieri che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature.
5. Il voto è personale, libero e segreto.
6. Ogni consigliere esprime una sola preferenza.
7. terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori, effettua lo scrutinio e proclama il risultato delle elezioni.
8. Risulta eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Articolo 36 (Rappresentanti nella Consulta Regionale degli Studenti)

1. I sette rappresentanti del Consiglio degli Studenti nella Consulta Regionale degli Studenti sono determinati come segue:
 - a) il Presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato;
 - b) un componente del Consiglio degli Studenti iscritto ad un corso di studi attivato presso uno dei Campus;
 - c) cinque componenti del Consiglio degli Studenti.
2. Il componente di cui alla lettera b) del presente articolo è eletto dal Consiglio degli Studenti tra i consiglieri iscritti ad un corso di studio attivato presso un Campus, che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

3. I cinque componenti di cui alla lettera c) del presente articolo sono eletti dal Consiglio degli Studenti tra i propri componenti, che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.
4. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature.
5. Il voto è personale, libero e segreto.
6. Ogni consigliere esprime una sola preferenza per ogni tipologia di componenti.
7. terminate le operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato da due scrutatori, effettua lo scrutinio e proclama il risultato delle elezioni.
8. Con riferimento al componente di cui alla lettera b) del presente articolo risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
9. Con riferimento ai componenti di cui alla lettera c) del presente articolo risultano eletti i primi cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Articolo 37 (Rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario)

1. I rappresentanti del Consiglio degli Studenti nel Comitato per lo Sport Universitario sono eletti dal Consiglio medesimo tra i propri componenti che abbiano comunicato al Presidente la propria candidatura.
2. È obbligatorio presentare al Presidente le candidature.
3. Il voto è personale, libero e segreto.
4. Ogni consigliere esprime una sola preferenza.
5. terminate le operazioni di voto il Presidente, coadiuvato da due scrutatori effettua lo scrutinio e proclama il risultato delle elezioni.
6. Risultano eletti i primi due candidati votati. In caso di parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

Articolo 38 (Durata del mandato, decorrenza della carica e decadenza dei rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti)

1. Il mandato degli eletti in Consiglio di Amministrazione, in Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione e nel Comitato per lo Sport Universitario è biennale e termina in ogni caso al momento del rinnovo del Consiglio degli Studenti; la carica decorre dalla data del Decreto Rettorale di nomina.
2. Se la carica rimane vacante per qualsiasi causa, il Consiglio degli Studenti provvede ad eleggere il nuovo rappresentante.

Articolo 39 (Abrogato)

Articolo 39 bis (Rappresentanti nelle Commissioni Paritetiche)

1. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole e dei Dipartimenti si applicano le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di funzionamento.

Articolo 40 (Rappresentanti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus)

1. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus si applicano le disposizioni del Regolamento di funzionamento dei Campus.

Articolo 41 (Rappresentanti nei consigli di corso di studio di III ciclo)

1. Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di corso di studio di terzo ciclo si applicano le disposizioni di specifici Regolamenti di Ateneo in materia.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 - *abrogato*

Articolo 43 (Durata e rinnovabilità della carica)

1. I rappresentanti degli studenti restano in carica sino all'entrata in carica dei nuovi eletti.
2. Ciascun rappresentante degli studenti può essere consecutivamente rinnovato all'interno di uno stesso organo per una sola volta.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale durata.

Articolo 44 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive, emanato con Decreto Rettorale n. 281/2006 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche;
 - b) il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio, emanato con Decreto Rettorale n.280/2006 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche;
 - c) il Regolamento per le rappresentanze degli studenti nei Consigli delle Scuole nella fase transitoria della riorganizzazione di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 861/2012 del 6 luglio 2012.

Articolo 45 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto nel decreto rettoriale di emanazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
